

Versione consolidata

Avvertenza:

Per "consolidamento" s'intende l'integrazione in un unico testo, non ufficiale, di un atto di base della legislazione comunitaria e delle sue successive modifiche e rettifiche. Gli atti "consolidati" hanno unicamente valore di strumento documentario e le istituzioni non assumono alcuna responsabilità quanto al loro contenuto.

Comunicazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 861/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

BELGIO

Articolo 25

Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle impugnazioni

Articolo 25(1)(a) - Giudici competenti

In Belgio sono competenti ad emettere sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità il *vrederichter / juge de paix* (**giudice di pace**), il *rechtbank van eerste eanleg / tribunal de première instance* (**tribunale di primo grado**) o il *rechtbank van koophandel / tribunal de commerce* (**tribunale di commercio**) sostanzialmente e territorialmente competenti secondo il Codice giudiziario belga.

Articolo 25(1)(b) - Mezzi di comunicazione

I mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e di cui gli organi giurisdizionali dispongono a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento, sono limitati, per il Belgio, alla **presentazione diretta** del modulo di domanda standard A di cui all'allegato I e dei documenti giustificativi pertinenti alla cancelleria del tribunale di primo grado territorialmente competente, E all'**invio, tramite lettera raccomandata**, del modulo di domanda A e dei documenti giustificativi pertinenti al tribunale di primo grado territorialmente competente.

Articolo 25(1)(c) - Organi competenti per l'impugnazione

In base al diritto processuale civile belga vi è la possibilità di impugnazione a norma dell'articolo 17 del regolamento. L'impugnazione va proposta dinanzi al **tribunale di primo grado**, al **tribunale di commercio** o alla **hof van beroep / cour d'appel (corte d'appello)** sostanzialmente e territorialmente competenti secondo il Codice giudiziario belga. Ai sensi dell'articolo 1051 del Codice giudiziario belga, il termine per proporre l'impugnazione è di un mese a decorrere dalla notificazione della sentenza o dalla sua comunicazione ai sensi dell'articolo 792, secondo e terzo comma, dello stesso Codice. Per analogia con tale articolo il termine per l'impugnazione nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità è di **un mese** dalla notificazione o comunicazione della sentenza dell'organo giurisdizionale competente a norma dell'articolo 13 del regolamento che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Articolo 25(1)(d) - Lingue accettate

Nell'ambito dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), il Belgio non accetta **nessun'altra lingua** se non la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali del luogo in cui viene chiesta l'esecuzione, conformemente al diritto nazionale belga.

Articolo 25(1)(e) - Autorità competenti

In Belgio le autorità competenti per l'esecuzione di una sentenza emessa nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono gli **ufficiali giudiziari**.

L'autorità competente ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 del regolamento che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità è *in primo luogo* **il giudice del luogo in cui deve essere eseguito il pignoramento (esecuzione)**. Ai sensi dell'articolo 1395 del Codice giudiziario belga tale giudice è competente per tutte le misure di sequestro conservativo e i mezzi d'esecuzione. La competenza territoriale è definita all'articolo 633 del Codice giudiziario.

I procedimenti relativi all'applicazione dell'articolo 23 del regolamento sono *inoltre* attribuiti al **tribunale di primo grado** territorialmente competente secondo il Codice giudiziario belga. L'articolo 569, 5° del Codice giudiziario belga stabilisce che il tribunale di primo grado è competente a conoscere delle controversie relative all'esecuzione di sentenze e altre decisioni. Ai sensi dell'articolo 566 del Codice giudiziario belga il tribunale di primo grado ha inoltre competenza esclusiva.

BULGARIA

Articolo 25

Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle impugnazioni

Articolo 25(1)(a) - Giudici competenti

I tribunali distrettuali (*rajonni sadilišta*) sono competenti per prendere decisioni nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità ai sensi delle norme sulla competenza territoriale previste dal Codice di procedura civile.

Articolo 25(1)(b) - Mezzi di comunicazione

In Bulgaria il modulo di domanda A per l'avvio del procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere consegnato direttamente all'autorità giudiziaria competente oppure inviato tramite posta.

Articolo 25(1)(c) - Organi competenti per l'impugnazione

Le decisioni dei tribunali distrettuali possono essere impugnate dinanzi ai tribunali provinciali (*okražni sadilišta*). L'impugnazione viene presentata tramite il tribunale che ha preso la decisione entro due settimane dalla notifica della sentenza stessa alle parti (articoli 258 e 259 del Codice di procedura civile).

Possono essere impugnate dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione le sentenze pronunciate dalla Corte d'appello su una questione sostanziale o procedurale quando la decisione:

1. è in conflitto con la giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione;
2. ha dato luogo a pareri contraddittori in sede di tribunale;
3. è rilevante ai fini di una corretta applicazione della legislazione e dell'evoluzione del diritto.

Non possono essere impugnate in Cassazione le decisioni relative a cause per importi inferiori a 1000 BGN (511,29 €). L'impugnazione in Cassazione viene presentata tramite il tribunale che ha preso la decisione entro un mese dalla notifica della sentenza stessa alle parti (articoli 280 e 283 del Codice di procedura civile).

Articolo 25(1)(d) - Lingue accettate

Ai fini dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), la lingua ammessa è il bulgaro.

Articolo 25(1)(e) - Autorità competenti

Le autorità competenti per l'esecuzione sono gli ufficiali giudiziari (privati e pubblici).

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, è competente l'organo giurisdizionale dinanzi al quale la causa è pendente, oppure il tribunale di prima istanza se il provvedimento è già entrato in vigore (articolo 624, paragrafo 4, del Codice di procedura civile).

REPUBBLICA CECA

Articolo 25

Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle impugnature

Articolo 25(1)(a) - Giudici competenti

Nella Repubblica ceca, ai fini della determinazione dell'autorità competente per le controversie di modesta entità, si applicano le disposizioni giuridiche generali che stabiliscono le competenze in materia civile, contenute nella legge n. 99 del 1963 (Codice di procedura civile) e successive modifiche.

La competenza per materia è disciplinata dalle sezioni 9 - 12, mentre la competenza per territorio è disciplinata dalle sezioni 84 - 89a.

In considerazione del tipo di casi previsti, di norma sono i tribunali distrettuali ad essere competenti per materia mentre il criterio ai fini della determinazione della competenza territoriale è di norma il luogo di residenza o la sede legale del convenuto.

Articolo 25(1)(b) - Mezzi di comunicazione

La Repubblica ceca comunica che i mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono i seguenti:

- (a) e-mail con utilizzazione della firma elettronica conformemente alla legge n. 227 del 2000 relativa alla firma elettronica e successive modifiche;
- (b) e-mail;
- (c) fax.

Nei casi in cui una domanda venga presentata per e-mail o fax (punti b) e c)), occorre presentare l'originale al tribunale entro tre giorni. Qualora ciò non avvenga, il tribunale non terrà conto della domanda.

Articolo 25(1)(c) - Organi competenti per l'impugnazione

La legislazione ceca prevede la possibilità di impugnare un provvedimento del giudice sulla base delle sezioni 201 - 226 del codice di procedura civile.

L'appello deve essere depositato presso il tribunale la cui decisione si impugna entro quindici giorni dal ricevimento di una copia scritta di tale decisione. Il tribunale trasmette l'appello ad un tribunale superiore che conduce il procedimento di impugnazione.

Non è ammesso alcun appello nei confronti di una decisione relativa al pagamento di importi inferiori a 2 000 CZK.

Articolo 25(1)(d) - Lingue accettate

Nella Repubblica ceca le lingue ammesse, oltre al ceco, sono lo slovacco e l'inglese.

Articolo 25(1)(e) - Autorità competenti

1. Le autorità competenti per l'esecuzione nella Repubblica ceca sono i tribunali distrettuali. Gli aventi diritto possono:

- (a) presentare una domanda per l'esecuzione di una decisione presso il tribunale che ha competenza territoriale;
- (b) presentare una domanda di esecuzione forzata presso il tribunale che ha competenza territoriale
- (c) presentare una domanda di esecuzione forzata presso un ufficiale giudiziario.

Al fine di determinare la competenza territoriale dei tribunali ci si basa sulle disposizioni delle sezioni 84 - 86 del Codice di procedura civile per i casi di cui al punto a), mentre per i casi di cui al punto b) si applicano le disposizioni della sezione 45 della legge n. 120/2001 relativa agli ufficiali giudiziari e all'esecuzione e successive modifiche.

L'esecuzione giudiziaria delle decisioni è disciplinata dalle disposizioni del Codice di procedura civile; in relazione agli ufficiali giudiziari si applica anche il Codice di esecuzione.

Informazioni più precise sull'esecuzione nella Repubblica ceca sono state pubblicate sul [sito Internet della Rete giudiziaria europea](#).

2. Le autorità competenti designate dalla Repubblica ceca ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 sono i tribunali distrettuali. La loro competenza territoriale è disciplinata dalle sezioni 84 - 86 del Codice di procedura civile per quanto riguarda l'esecuzione giudiziaria (si veda il punto a) e dalla sezione 45 del Codice di esecuzione per quanto riguarda l'esecuzione di una decisione da parte di un ufficiale giudiziario (si vedano i punti b) e c)).

GERMANIA

Articolo 25

Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle impugnature

Articolo 25(1)(a) - Giudici competenti

Per emettere sentenze nell'ambito del procedimento europeo relativo alle controversie di modesta entità sono competenti gli *Amtsgerichte* (preture), in base alle norme che disciplinano le rispettive competenze territoriali.

Articolo 25(1)(b) - Mezzi di comunicazione

Ovunque è possibile inoltrare le comunicazioni per posta – anche attraverso corrieri privati – e per fax.

Nel Land del Brandeburgo è inoltre disponibile un accesso elettronico a tutte le preture e alla corte d'appello regionale (*Oberlandesgericht*). Ai sensi dell'articolo 130, lettera a) del codice di procedura civile (*Zivilprozessordnung – ZPO*) è possibile inoltrare documenti elettronici attraverso le caselle di posta elettronica dei tribunali, cui si può accedere dal sito Internet www.gerichtsbriefkasten.de.

I requisiti tecnici per una trasmissione dei dati conforme alle norme di procedura possono essere consultati sul sito www.erv.brandenburg.de, mentre altre informazioni sono disponibili sulle pagine Internet dei singoli tribunali.

A Brema è possibile accedere elettronicamente a tutte le preture e alla corte d'appello anseatica, ai sensi dell'articolo 130, lettera a) ZPO. I requisiti tecnici per una trasmissione dei dati conforme alle norme di procedura possono essere consultati sulle pagine Internet dei singoli tribunali.

Nel Land dell'Assia è possibile inoltrare documenti elettronici a tutte le preture, ai sensi dell'articolo 130, lettera a) ZPO. I requisiti tecnici per la trasmissione di dati conforme alla procedura possono essere consultati sul sito www.hmdj.hessen.de.

Articolo 25(1)(c) - Organi competenti per l'impugnazione

Le sentenze emesse dai giudici di primo grado possono essere impugnate in appello conformemente alle disposizioni del codice di procedura civile, in particolare agli articoli 511 e segg. ZPO. Il termine di impugnazione è di un mese, a decorrere dal deposito del testo definitivo della sentenza. Sono competenti a pronunciarsi sui ricorsi contro sentenze emesse nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità tutte le corti regionali d'appello, in base alle disposizioni relative alla rispettiva competenza territoriale.

Articolo 25(1)(d) - Lingue accettate

È ammessa esclusivamente la lingua tedesca. Nelle aree popolate da sorabi, questi hanno la possibilità di esprimersi dinanzi al giudice in sorabo.

Articolo 25(1)(e) - Autorità competenti

Il tribunale competente per l'esecuzione è quello competente del merito.

ESTONIA

Articolo 25

Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle impugnature

Articolo 25(1)(a) - Giudici competenti

A questo proposito l'Estonia afferma che nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in tale Stato la sentenza è pronunciata dal *maakohus* (tribunale di primo grado) competente (sezione 405, paragrafo 1, del codice di procedura civile).

Articolo 25(1)(b) - Mezzi di comunicazione

In conformità all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, i mezzi di comunicazione ammessi nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e a disposizione degli organi giurisdizionali in Estonia, sono: la consegna a mano, per posta, via fax e tramite canali di trasmissione elettronica. La presentazione dei documenti avviene nel rispetto dei requisiti di formato previsti alle sezioni da 334 a 336 del codice di procedura civile.

Ai sensi di tali disposizioni, le domande inoltrate agli organi giurisdizionali devono essere dattiloscritte in maniera chiaramente leggibile su fogli in formato A4. Quanto prescritto riguarda i documenti firmati a mano. La legge prevede che, ove possibile, le parti del procedimento forniscano al giudice anche copie elettroniche dei documenti procedurali presentati in formato cartaceo. Ciò comporta l'invio di una semplice e-mail, senza che sia necessario ricorrere alla firma digitale né autenticare in altro modo il documento, al fine di semplificare il trattamento dei documenti da parte degli organi giurisdizionali.

Se i documenti sono inviati all'indirizzo pertinente via fax o e-mail o in qualsiasi altra forma atta a produrre una documentazione scritta, l'originale del documento deve essere consegnato al giudice al più presto, o al massimo in udienza o entro il termine previsto per la presentazione dei documenti nell'ambito della fase scritta del procedimento. In tal caso, il termine per la presentazione di una domanda scritta o di un ricorso si considera rispettato.

Le domande e gli altri documenti soggetti all'obbligo della forma scritta possono anche essere presentati all'organo giurisdizionale in formato elettronico, a condizione che tale organo abbia la possibilità di stamparli e di farne più copie. In quest'ultimo caso il documento deve contenere la firma digitale del mittente o essere stato trasmesso con modalità parimenti sicure che consentano l'identificazione del mittente. Un documento elettronico si considera depositato presso un organo giurisdizionale nel momento in cui è stato inserito nella banca dati per la ricezione dei documenti giudiziari. Una procedura più dettagliata per depositare documenti elettronici presso

gli organi giurisdizionali e i requisiti di formato dei documenti sono disciplinati da un regolamento emanato dal ministro della Giustizia.

Il giudice può considerare ricevibile una domanda o un altro documento procedurale inviato per e-mail, anche se privo della firma manoscritta o della firma digitale, a condizione che ritenga provata l'identità del mittente o l'invio del documento, in particolare qualora documenti contenenti una firma digitale siano stati precedentemente inviati all'organo giurisdizionale dallo stesso indirizzo di posta elettronica nella stessa causa, dalla stessa parte, o qualora il giudice abbia autorizzato il deposito di domande o di altri documenti anche in questa forma.

Nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità il giudice può discostarsi dalle disposizioni stabilite dal codice in ordine ai requisiti per la notifica dei documenti procedurali e alla forma dei documenti presentati dalle parti del procedimento, ad eccezione della notifica dell'atto di citazione al convenuto.

Articolo 25(1)(c) - Organi competenti per l'impugnazione

I mezzi di ricorso previsti dal diritto processuale civile estone sono: **il procedimento di appello, il ricorso per cassazione, la domanda di annullamento di una sentenza emessa in contumacia e il procedimento di riesame.**

Nel quadro del **procedimento di appello**, si può impugnare una sentenza emessa nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità se la sentenza pronunciata dal *maakohus* ammette tale possibilità. In linea generale, il giudice consente l'impugnazione se ritiene che sia necessario, tramite la decisione di un giudice di secondo grado, ottenere l'opinione di un *ringkonnakohus* (corte d'appello) su una questione di diritto. Se invece la sentenza del *maakohus* non ammette l'impugnazione si può comunque ricorrere in appello dinanzi a un *ringkonnakohus*, ma quest'ultimo consentirà l'impugnazione soltanto nel caso in cui sia pacifico che nel pronunciarsi il *maakohus* ha applicato erroneamente una disposizione di diritto sostanziale, ha violato norme procedurali o è incorso in errore nel valutare le prove, e se tutto questo potrebbe avere serie ripercussioni sulla decisione.

Il ricorso in appello è proposto dinanzi al *ringkonnakohus* nella cui circoscrizione è situato il *maakohus* che ha statuito nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

L'impugnazione può essere proposta entro 30 giorni dalla notifica della sentenza al ricorrente in appello, ma non oltre cinque mesi dalla pubblicazione della sentenza del tribunale di primo grado. Se la sentenza del *maakohus* non contiene la motivazione e una delle parti chiede al tribunale di inserire quest'ultima nella sentenza, il termine per proporre impugnazione inizierà nuovamente a decorrere dalla notifica della sentenza completa.

Il **ricorso per cassazione** può essere proposto dinanzi al *Riigikohus* (corte suprema) avverso una sentenza pronunciata nell'ambito del procedimento di appello (capo 66 del codice di procedura civile). La parte nel procedimento può ricorrere per

cassazione dinanzi al *Riigikohus* qualora un *ringkonnakohus* abbia commesso una violazione grave delle norme di procedura o abbia applicato erroneamente una norma di diritto sostanziale.

Il ricorso per cassazione può essere proposto entro 30 giorni dalla notifica della sentenza al ricorrente, ma non oltre cinque mesi dalla pubblicazione della sentenza del *ringkonnakohus*.

Se la sentenza nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità è emessa in contumacia, è possibile proporre una **domanda di annullamento della sentenza** conformemente alla procedura prevista alla sezione 415 del codice di procedura civile. La domanda deve essere presentata dinanzi al *maakohus* entro 14 giorni dalla notifica della sentenza emessa in contumacia. Qualora una sentenza emessa in contumacia debba essere notificata fuori dalla Repubblica di Estonia o la notifica debba avvenire tramite pubblicazione, la domanda può essere proposta entro 28 giorni dalla notifica della sentenza.

In circostanze eccezionali, qualora una parte lo desideri e siano emerse nuove prove, è possibile proporre al *Riigikohus* una **domanda di riesame** di una sentenza divenuta esecutiva, conformemente alla procedura prevista al capo 68 del codice di procedura civile. La domanda di riesame può essere proposta entro due mesi dal momento in cui si è venuti a conoscenza dell'esistenza di un motivo di riesame. Se una parte non è stata rappresentata nel procedimento, è possibile proporre domanda di riesame entro due mesi dalla notifica della decisione alla parte o, nel caso in cui quest'ultima sia priva della capacità processuale, al suo rappresentante legale. Non rileva, a tal fine, la notifica mediante pubblicazione. La domanda di riesame non può essere proposta se sono trascorsi cinque anni dal momento in cui la decisione di cui è stato chiesto il riesame è divenuta esecutiva. Non è possibile proporre domanda di riesame per il fatto che la parte non era presente o non è stata rappresentata nel procedimento o nel caso previsto alla sezione 702, paragrafo 2, punto 8, del codice di procedura civile, se sono trascorsi dieci anni dal momento in cui la decisione è divenuta esecutiva.

Articolo 25(1)(d) - Lingue accettate

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento, le lingue accettate sono l'estone e l'inglese.

Articolo 25(1)(e) - Autorità competenti

Le decisioni pronunciate nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono eseguite da ufficiali giudiziari indipendenti. La domanda con cui si chiede l'avvio del procedimento di esecuzione deve essere presentata all'ufficiale giudiziario del luogo di residenza o domicilio del debitore o del luogo in cui si trovano i beni. L'elenco degli uffici pertinenti è disponibile sul sito <http://www.just.ee/4263>

Qualora sia proposta impugnazione avverso una decisione resa nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, le misure di cui all'articolo 23 del regolamento sono applicate dal *ringkonnakohus* dinanzi al quale è proposto il ricorso in appello. Nel caso in cui la sentenza sia emessa in contumacia e sia proposta una domanda diretta al suo annullamento ai sensi della sezione 415 del codice di procedura civile, la richiesta di applicazione delle misure deve essere sottoposta al giudice competente a pronunciarsi sulla domanda di annullamento.

Qualora il ricorso in appello non sia ancora stato proposto, le misure di cui all'articolo 23 del regolamento sono applicate dal giudice che ha statuito sulla controversia. Il giudice competente ad applicare le misure di cui all'articolo 23, lettera c), del regolamento è il *maakohus* nella cui giurisdizione il procedimento di esecuzione si svolge o dovrebbe svolgersi.

Nei casi previsti alla sezione 46 del codice dei procedimenti di esecuzione, l'ufficiale giudiziario responsabile del procedimento di esecuzione ovvero il giudice possono decidere di sospendere il procedimento.

GRECIA

Articolo 25 **Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle** **impugnazioni**

Articolo 25(1)(a) - Giudici competenti

Le controversie di modesta entità sono di competenza dei giudici di pace.

Articolo 25(1)(b) - Mezzi di comunicazione

I ricorsi vengono avviati presentando una domanda per iscritto al segretariato del giudice di pace oppure facendo una dichiarazione personale a verbale presso il giudice di pace.

Articolo 25(1)(c) - Organi competenti per l'impugnazione

Le decisioni adottate nel quadro del procedimento per le controversie di modesta entità non possono formare oggetto di ricorso. Esse possono tuttavia essere impugnate mediante opposizione e ricorso in cassazione.

Articolo 25(1)(d) - Lingue accettate

La lingua accettata è il greco.

Articolo 25(1)(e) - Autorità competenti

L'autorità competente in materia di esecuzione è l'ufficiale giudiziario, su mandato della parte che chiede l'esecuzione. Le autorità competenti per l'attuazione dell'articolo 23 del regolamento sono i giudici di pace.

SPAGNA

Articolo 25

Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle impugnazioni

Articolo 25(1)(a) - Giudici competenti

Tribunali di primo grado.

Articolo 25(1)(b) - Mezzi di comunicazione

Il modulo di domanda può essere presentato direttamente, inviato per posta o con fax.

Articolo 25(1)(c) - Organi competenti per l'impugnazione

È ammesso il ricorso in appello che dovrà essere presentato dinnanzi allo stesso giudice di primo grado che ha pronunciato la sentenza, manifestando l'intenzione di impugnarla e precisando i punti della stessa oggetto dell'impugnazione entro un termine di 5 giorni. Una volta introdotto il ricorso, il ricorrente dispone di 20 giorni per formalizzare e interporre l'appello dinanzi l'Audiencia provincial (tribunale avente giurisdizione provinciale) competente.

Articolo 25(1)(d) - Lingue accettate

Spagnolo.

Articolo 25(1)(e) - Autorità competenti

I tribunali di primo grado sono competenti per l'esecuzione e per l'applicazione dell'articolo 23.

FRANCIA

Articolo 25

Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle impugnature

Articolo 25(1)(a) - Giudici competenti

Gli organi giurisdizionali competenti ad emettere sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono il *tribunal d'instance* e il tribunale di commercio, nei limiti della competenza ad esso attribuita. Quando il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale non designa l'organo giurisdizionale territorialmente competente, ma gli organi giurisdizionali di uno Stato membro, il tribunale territorialmente competente è determinato conformemente alle norme di diritto francese.

Articolo 25(1)(b) - Mezzi di comunicazione

L'istanza può essere trasmessa all'organo giurisdizionale per via postale od elettronica.

Articolo 25(1)(c) - Organi competenti per l'impugnazione

Conformemente all'articolo 17 del regolamento, le possibilità di impugnazione previste dal diritto francese sono le seguenti:

- mezzo ordinario di impugnazione: il convenuto che non ha ricevuto la comunicazione o notificazione fatta ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, né risposto nelle forme previste dall'articolo 5, paragrafo 3 (cioè nel caso di sentenza resa in contumacia), dispone della possibilità di opposizione dinanzi al giudice che ha emesso la sentenza in questione (articoli da 571 a 578 del Codice di procedura civile) ;
- mezzi straordinari di impugnazione: quando non è, o non è più possibile fare opposizione contro la sentenza, le parti hanno a disposizione uno dei due seguenti mezzi straordinari di impugnazione:
 - ricorso dinanzi alla Corte di cassazione (articoli da 605 a 618-1 del Codice di procedura civile) ;
 - ricorso per revisione dinanzi al giudice che ha emesso la sentenza contestata (articoli da 593 a 603 del Codice di procedura civile) ;

Articolo 25(1)(d) - Lingue accettate

Le lingue ammesse a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) sono: francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo.

Articolo 25(1)(e) - Autorità competenti

Le autorità competenti per l'esecuzione sono gli ufficiali giudiziari e, nei casi di pignoramento delle retribuzioni autorizzati dal *juge d'instance*, i cancellieri principali (*greffiers en chef*) dei *tribunaux d'instance*.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23,

- nel caso di sentenze rese in contumacia, il giudice adito per l'opposizione può, prima di giudicare di nuovo la causa nel merito, revocare la sua decisione nella misura in cui ha ordinato l'esecuzione provvisoria, il che ha l'effetto di sospendere l'esecuzione;
- in ogni caso il giudice dei provvedimenti d'urgenza (*juge des référés*) e il giudice dell'esecuzione, dopo la notifica di un precetto o di un atto di pignoramento, possono ordinare la sospensione dell'esecuzione concedendo un periodo di grazia al debitore (articolo 510 del Codice di procedura civile).

IRLANDA

Articolo 25

Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle impugnazioni

Articolo 25(1)(a) - Giudici competenti

La *District Court* ha competenza giurisdizionale; ci si deve rivolgere al cancelliere (*Small Claims Registrar*) della *District Court*.

Articolo 25(1)(b) - Mezzi di comunicazione

I mezzi di comunicazione sono la posta e il fax.

Articolo 25(1)(c) - Organi competenti per l'impugnazione

L'impugnazione può essere presentata alla competente *Circuit Court*.

Articolo 25(1)(d) - Lingue accettate

Irlandese e inglese.

Articolo 25(1)(e) - Autorità competenti

La domanda di esecuzione va presentata al competente *County Registrar/Sheriff* tramite la rispettiva *Circuit Court*.

La *District Court* è competente a trattare le domande di rifiuto, sospensione o limitazione dell'esecuzione.

ITALIA

Articolo 25

Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle impugnature

Articolo 25(1)(a) - Giudici competenti

Gli organi giurisdizionali competenti con riferimento al procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono: il giudice di pace oppure, nei casi di competenza esclusiva per materia previsti dalla legislazione italiana, il tribunale ordinario civile o la corte di appello in funzione di giudice in unico grado.

In particolare, nei limiti di valore del regolamento e nelle materie non escluse dall'articolo 2 del testo, è competente il tribunale ordinario civile nel caso di:

- 1) domande di pagamento di somme di denaro in materia di locazioni di immobili e di affitto di azienda (art. 2, par. 2, lett. g, del regolamento n. 861 del 2007, e art. 447-bis del codice di procedura civile italiano);
- 2) domande nelle materie dei contratti agrari (in questo caso sono competenti le sezioni specializzate agrarie del tribunale ordinario, ai sensi dell'articolo 9 della legge 14.2.1990 n. 29);
- 3) domande in materia societaria, bancaria e di intermediazione mobiliare, di crediti per opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 17.1.2003 n. 5;
- 4) domande in materia di brevetti e marchi (in questo caso sono competenti le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale del tribunale ordinario, ai sensi degli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 27.6.2003 n. 168);
- 5) le domande in materia di diritto della navigazione, in particolare per i danni dipendenti da urto di navi; i danni cagionati da navi nell'esecuzione delle operazioni di ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o in altri luoghi di sosta; i danni cagionati dall'uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto; i danni cagionati da navi alle reti e agli attrezzi da pesca; le indennità e i compensi per assistenza, salvataggio e ricupero; il rimborso di spese e i premi per ritrovamento di relitti, ai sensi dell'articolo 589 del codice della navigazione.

In particolare, la corte di appello, nei limiti di valore del regolamento e nelle materie non escluse dall'articolo 2 del testo, è competente, quale giudice in unico grado, per le domande di risarcimento dei danni per intese restrittive della concorrenza e abuso di posizione dominante (art. 33, 2° comma, della legge 10.10.1990 n. 287).

Articolo 25(1)(b) - Mezzi di comunicazione

I mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono i servizi postali.

Articolo 25(1)(c) - Organi competenti per l'impugnazione

Le impugnazioni previste dall'ordinamento italiano, per le decisioni del giudice di pace, del tribunale e della corte di appello, sono rispettivamente l'appello al tribunale e alla corte di appello, nel termine di trenta giorni, e il ricorso per cassazione alla suprema corte di cassazione nel termine di sessanta giorni (articolo 325 del codice di procedura civile).

Articolo 25(1)(d) - Lingue accettate

La lingua ammessa è l'italiano.

Articolo 25(1)(e) - Autorità competenti

L'autorità competente per l'esecuzione è il tribunale ordinario civile. L'autorità competente alla sospensione o limitazione dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 23 del regolamento è il tribunale ordinario civile.

CIPRO

Articolo 25

Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle impugnazioni

Articolo 25(1)(a) - Giudici competenti

I tribunali distrettuali che operano nelle quattro regioni amministrative di Cipro sotto il controllo della Repubblica di Cipro, segnatamente Nicosia, Limassol, Larnaca-Famagusta e Paphos, comprendono i tribunali di primo grado e altri tribunali "specializzati". La competenza dei giudici, che è stabilita dalla Legge sui tribunali (14/60), varia a seconda che il giudice appartenga a un tribunale distrettuale o a un tribunale distrettuale superiore oppure sia un presidente. Conformemente alle modalità operative istituite per ciascun tribunale distrettuale, le controversie di modesta entità sono di competenza del giudice del tribunale distrettuale. Ciò non significa che gli altri giudici non abbiano siffatta competenza, ma la loro giurisdizione si estende a controversie di maggiore importanza.

Articolo 25(1)(b) - Mezzi di comunicazione

I mezzi di comunicazioni disponibili e accettati ai fini del procedimento europeo relativo alle controversie di modesta entità sono i seguenti: presentazione di persona della domanda presso il segretariato del tribunale, oppure tramite i servizi postali o con altri mezzi di comunicazione, quali fax o posta elettronica.

Articolo 25(1)(c) - Organi competenti per l'impugnazione

La legge sui tribunali summenzionata stabilisce il diritto illimitato di presentare ricorso contro ogni decisione emessa dal tribunale di primo grado. Il ricorso viene esaminato da un gruppo della Corte suprema formato da tre giudici. La Corte suprema è abilitata a rivedere completamente le decisioni di primo grado. Conformemente alle disposizioni vigenti, il ricorso deve essere presentato entro 42 giorni dall'adozione della decisione di primo grado. Tuttavia, saranno introdotti tempi più brevi (ad esempio 14 giorni) e procedure più spedite per trattare i ricorsi per le controversie di modesta entità.

Articolo 25(1)(d) - Lingue accettate

La lingua accettata dai tribunali è il greco. Tuttavia, ai fini del regolamento è stato aggiunto l'inglese, che viene utilizzato a Cipro.

Articolo 25(1)(e) - Autorità competenti

Le autorità competenti per attuare le decisioni e applicare l'articolo 23 sono i tribunali, che sorvegliano l'attuazione delle loro decisioni conformemente alla legge.

LETTONIA

Articolo 25

Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle impugnazioni

Articolo 25(1)(a) - Giudici competenti

In Lettonia la competenza a emettere sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità spetta agli organi giurisdizionali ordinari.

Articolo 25(1)(b) - Mezzi di comunicazione

In Lettonia l'istante può proporre domanda all'organo giurisdizionale appropriato direttamente o tramite servizio postale.

Articolo 25(1)(c) - Organi competenti per l'impugnazione

Ai sensi del diritto processuale lettone, le parti possono impugnare la sentenza dell'organo giurisdizionale di primo grado entro 20 giorni dalla sua pronuncia (articolo 413, comma 1, e articolo 415, comma 1, del codice di procedura civile). Se l'organo giurisdizionale di primo grado emette una sentenza succinta e fissa una data successiva per la sentenza completa, il termine per l'impugnazione decorre dalla data fissata dal giudice per la pronuncia della sentenza completa (articolo 415, comma 2, del codice di procedura civile). Analogamente, la sentenza dell'organo giurisdizionale di secondo grado può essere impugnata in sede di cassazione entro 30 giorni dalla sua pronuncia (articolo 450, comma 1, e articolo 454, comma 1, del codice di procedura civile). In caso di pronuncia di una sentenza succinta, il termine per l'impugnazione decorre dalla data fissata dall'organo giurisdizionale per la sentenza completa. Se la sentenza è emessa dopo la data indicata, il termine per l'impugnazione decorre dalla data in cui la sentenza è effettivamente pronunciata (articolo 454, comma 2, del codice di procedura civile).

Articolo 25(1)(d) - Lingue accettate

In Lettonia, ai fini dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento, il certificato di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (modulo D) deve essere redatto in lettone.

Articolo 25(1)(e) - Autorità competenti

In Lettonia la competenza per l'esecuzione delle sentenze spetta agli ufficiali giudiziari giurati. Conformemente al diritto processuale lettone (articolo 644, comma 1), se deve essere eseguita una sentenza pronunciata all'estero, la competenza per l'applicazione dell'articolo 23 del regolamento spetta al tribunale ordinario distrettuale o cittadino (tribunale avente giurisdizione generale) nella cui giurisdizione deve essere eseguita la decisione del tribunale straniero. Se l'articolo 23 del regolamento è applicato in collegamento con l'articolo 15, paragrafo 2, cioè se la decisione è eseguita nello Stato membro in cui è stata presa, ai sensi del diritto processuale lettone (articolo 206, comma 1 del codice di procedura civile), la competenza per l'applicazione dell'articolo 23 del regolamento spetta all'organo giurisdizionale (tribunale avente giurisdizione generale) che ha pronunciato la sentenza conformemente alla procedura prevista nel regolamento.

LITUANIA

Articolo 25

Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle impugnazioni

Articolo 25(1)(a) - Giudici competenti

A norma dell'articolo 26 della Legge sull'attuazione delle normative europee e delle normative internazionali relative alla procedura civile, comprese le necessarie disposizioni per l'applicazione del regolamento che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, le cause nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono attribuite al tribunale distrettuale [apylinkės teismas] competente secondo le regole di competenza territoriale stabilite dal codice di procedura civile della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale lituana, 2002, n. 36-1340).

Articolo 25(1)(b) - Mezzi di comunicazione

Ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità (compreso quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento n. 86/2007), i documenti vanno comunicati al tribunale mediante consegna diretta o per posta.

Articolo 25(1)(c) - Organi competenti per l'impugnazione

A norma dell'articolo 29 della legge, le sentenze pronunciate da un tribunale nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità possono essere impugunate mediante ricorso in appello.

Il ricorso in appello va presentato al tribunale regionale [apygardos teismas] tramite il tribunale la cui sentenza è oggetto del ricorso. Esso va proposto entro trenta giorni a decorrere dal giorno in cui è stata pronunciata la sentenza di primo grado. Se il ricorrente risiede o dimora in uno Stato estero, il termine per il ricorso è di quaranta giorni a decorrere dal giorno in cui è stata pronunciata la sentenza di primo grado.

Articolo 25(1)(d) - Lingue accettate

La lingua ammessa ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) del regolamento n. 861/2007 è la lingua lituana

Articolo 25(1)(e) - Autorità competenti

A norma dell'articolo 31 della legge, le sentenze pronunciate da un tribunale nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e certificate mediante il modulo standard D, riportato all'allegato IV del regolamento n. 861/2007, sono considerate titolo esecutivo. Le funzioni di esecuzione del titolo esecutivo sono svolte dagli ufficiali giudiziari.

Le richieste di rifiuto di esecuzione di una sentenza di cui all'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento n. 861/2007 sono esaminate dalla Corte d'appello di Lituania [apeliacinis teismas].

Le istanze di sospensione o limitazione dell'esecuzione di una sentenza pronunciata nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, di cui all'articolo 23 del regolamento n. 861/2007, sono esaminate dal tribunale distrettuale [apylinkės teismas] del luogo di esecuzione.

LUSSEMBURGO

Articolo 25 Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle impugnazioni

Articolo 25(1)(a) - Giudici competenti

Il giudice di pace è competente a emettere sentenza conformemente al regolamento.

Articolo 25(1)(b) - Mezzi di comunicazione

Il Lussemburgo accetta l'invio postale quale mezzo di comunicazione.

Articolo 25(1)(c) - Organi competenti per l'impugnazione

Non è possibile appellarsi contro le sentenze emesse dal giudice di pace nel quadro del regolamento. Tali sentenze vengono emesse in ultima istanza.

È possibile il ricorso in cassazione contro le sentenze emesse dal giudice di pace nel quadro del regolamento. La giurisdizione competente è la Corte di cassazione.

Termine per presentare ricorso in cassazione:

- ♦ 2 mesi quando la persona che presenta il ricorso in cassazione risiede in Lussemburgo;
- ♦ 2 mesi, più 15 giorni per tener conto della distanza, quando la persona che presenta il ricorso in cassazione risiede in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Il termine decorre dal giorno in cui la sentenza emessa dal giudice di pace viene notificata o comunicata alla persona o al domicilio.

Articolo 25(1)(d) - Lingue accettate

Il Lussemburgo accetta la lingua francese e la lingua tedesca.

Articolo 25(1)(e) - Autorità competenti

Il giudice di pace è l'autorità competente per l'esecuzione e ai fini dell'applicazione dell'articolo 23.

UNGHERIA

Articolo 25 Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle impugnazioni

Articolo 25(1)(a) - Giudici competenti

In Ungheria sono:

- a) gli "helyi bíróságok" (tribunali locali)
- b) i "megyei bíróságok" (tribunali provinciali) e, a Budapest, il "Fővárosi Bíróság" [tribunale della capitale], nei seguenti casi:
 - procedimenti relativi al diritto d'autore e diritti connessi e ai diritti di proprietà industriale (articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del codice di procedura civile);
 - procedimenti relativi a contratti internazionali per il trasporto di merci (articolo 23, paragrafo 1, lettera d), del codice di procedura civile);
 - procedimenti relativi a valori mobiliari (articolo 23, paragrafo 1, lettera h), del codice di procedura civile);
 - procedimenti relativi al recupero di crediti in conseguenza della nullità di clausole contrattuali abusive (articolo 23, paragrafo 1, lettera k), del codice di procedura civile).

Articolo 25(1)(b) - Mezzi di comunicazione

In Ungheria:

- può essere compilato e presentato al tribunale l'apposito modulo ("modulo A");
- la domanda può essere inviata per posta; oppure
- può essere presentata oralmente al tribunale.

Articolo 25(1)(c) - Organi competenti per l'impugnazione

In Ungheria la sentenza può essere impugnata ai sensi della sezione XII (articolo 233 e segg.) del codice di procedura civile. Il ricorso deve essere presentato entro 15 giorni dalla sentenza di primo grado presso il tribunale che l'ha emessa.

Articolo 25(1)(d) - Lingue accettate

In Ungheria il certificato (articolo 20, paragrafo 2) presentato utilizzando il modulo "D" deve essere in ogni caso corredato della traduzione in ungherese.

Articolo 25(1)(e) - Autorità competenti

In Ungheria, per quanto riguarda l'esecuzione nei casi previsti dal regolamento
- *sono competenti le autorità elencate di seguito:*

i tribunali locali facenti capo a un tribunale provinciale sul cui territorio si trovano:

- il domicilio o la sede in Ungheria del debitore; oppure,
- le attività del debitore oggetto di esecuzione;
- nel caso di una filiale ungherese o di una rappresentanza commerciale di un'impresa avente sede legale all'estero, il luogo in cui hanno sede la filiale o l'ufficio di rappresentanza in parola; a Budapest, il Budai Központi Kerületi Bíróság [il tribunale distrettuale centrale di Buda].

- *Autorità competenti per le misure di cui all'articolo 23:*

in Ungheria le misure di cui all'articolo 23 sono applicate dal tribunale competente in materia di esecuzione. Ai sensi della legislazione ungherese sono competenti in materia di esecuzione:

- il tribunale presso il quale è stato nominato l'ufficiale giudiziario indipendente incaricato dell'esecuzione; oppure
- il tribunale locale facente capo alla sede del tribunale provinciale presso il quale viene nominato l'ufficiale giudiziario provinciale (nel caso di un ufficiale giudiziario della capitale, il Pesti Központi Kerületi Bíróság [tribunale distrettuale centrale di Pest]).

MALTA

Articolo 25

Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle impugnazioni

Articolo 25(1)(a) - Giudici competenti

La competenza in questione spetta al Tribunale delle controversie di modesta entità (*Tribunal Għal Talbiet Zghar*), istituito dalla Legge sul Tribunale delle controversie di modesta entità (Small Claims Tribunal Act) (Capo 380).

Articolo 25(1)(b) - Mezzi di comunicazione

I mezzi di comunicazione accettati sono la posta raccomandata e il fax.

Articolo 25(1)(c) - Organi competenti per l'impugnazione

L'articolo 8 della Legge sul Tribunale delle controversie di modesta entità (Capo 380) prevede la possibilità di impugnazione. Essa si effettua mediante ricorso alla Corte di appello (giurisdizione inferiore) entro venti (20) giorni dalla data della decisione. Indipendentemente dall'entità della controversia, l'impugnazione è possibile:

- riguardo a qualunque questione relativa alla giurisdizione del Tribunale;
- riguardo a qualunque questione relativa alla prescrizione;
- riguardo a qualunque violazione delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, della Legge sul Tribunale delle controversie di modesta entità (Capo 380)¹
- nei casi in cui, ai sensi della legge, il Tribunale abbia agito in grave violazione delle norme relative all'imparzialità e all'equità e tale comportamento abbia pregiudicato i diritti del ricorrente.

L'impugnazione è possibile anche per le controversie di valore superiore a 1164,69 EUR (al netto di diritti e spese).

Se lo considera frivolo o vessatorio, la Corte d'appello può respingere il ricorso e può condannare il ricorrente al pagamento di una sanzione che può andare da 232,94€ a 1164,69€. La penale è dovuta e pagabile allo Stato quale debito civile, liquido e certo, e può essere riscossa dalla cancelleria.

¹ Ai sensi dell'articolo 7, par. 2:

Il Tribunale sospende il procedimento se:

- (a) il convenuto contesta la pretesa sollevando un'eccezione vertente su una materia che esula dalla competenza del Tribunale; e/o
- (b) dinanzi a un Tribunale competente è pendente un procedimento il cui esito potrebbe incidere sulla controversia.

Articolo 25(1)(d) - Lingue accettate

Maltese e inglese.

Articolo 25(1)(e) - Autorità competenti

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, della Legge sul Tribunale delle controversie di modesta entità (Capo 380), le autorità competenti per l'esecuzione e quelle competenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 sono la Corte dei magistrati (Malta) e la Corte dei magistrati (Gozo), a seconda della residenza della persona nei confronti della quale è richiesta l'esecuzione.

PAESI BASSI

Articolo 25

Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle impugnazioni

Articolo 25(1)(a) - Giudici competenti

Articolo 2, comma 1 della Legge d'attuazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità

1. È il *kantonrechter* (giudice cantonale) a esaminare i casi relativi alle controversie europee di modesta entità e a decidere in merito.

Articolo 25(1)(b) - Mezzi di comunicazione

Conformemente al diritto processuale civile olandese (articolo 33 del Codice di procedura civile olandese), la presentazione per via elettronica del modulo di domanda ai sensi del regolamento n. 861/2007 è consentita se lo prevede il regolamento processuale del tribunale. Per il momento nessun tribunale offre questa possibilità: per la presentazione del modulo di domanda sono quindi consentite solo le seguenti modalità:

- la posta
- il deposito presso la cancelleria del tribunale

Attualmente la trasmissione per via elettronica non è in generale possibile neanche per altri tipi di comunicazione con gli organi giurisdizionali.

Articolo 25(1)(c) - Organi competenti per l'impugnazione

Articolo 2, commi 2 e 3 della Legge d'attuazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità

2. Non si può ricorrere in appello avverso una decisione del *kantonrechter* nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

3. Si applica *mutatis mutandis* l'articolo 80 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (*Wet op de rechterlijke organisatie*).

Articolo 80 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (*Wet op de rechterlijke organisatie*)

1. Avverso una sentenza o una decisione del *kantonrechter* in una causa civile che non ammette ricorso in appello una parte può proporre solo ricorso in cassazione per le seguenti ragioni:

- a. la sentenza o la decisione non indicano i motivi su cui si fondano;

- b. la sentenza o, se richiesto dalla legge, la decisione, non sono state rese pubbliche;
- c. incompetenza, oppure
- d. eccesso di potere.

Articolo 25(1)(d) - Lingue accettate

Articolo 7, comma 2 della Legge d'attuazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) del regolamento, la copia del certificato proveniente da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro, di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento, è redatta o tradotta in lingua neerlandese.

Articolo 25(1)(e) - Autorità competenti

Le autorità competenti per l'esecuzione di una decisione nell'ambito del procedimento europeo per le controversie europee di modesta entità sono gli ufficiali giudiziari olandesi.

Per quanto riguarda le autorità competenti per l'applicazione dell'articolo 23 del regolamento n. 861/2007, si veda l'articolo 8 della Legge d'attuazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Articolo 8 della Legge d'attuazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità

Per quanto riguarda le domande relative all'esecuzione di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento, si applica l'articolo 438 del Codice di procedura civile olandese.

Articolo 438 del Codice di procedura civile olandese

1. Le controversie che sorgono in relazione ad un'esecuzione sono portate dinanzi al tribunale normalmente competente o nella cui giurisdizione ha luogo il pignoramento, in cui si trovano uno o più dei beni interessati o in cui si svolgerà l'esecuzione.
2. Per l'ottenimento di una misura provvisoria la controversia può anche essere portata dinanzi al giudice competente per i procedimenti d'urgenza del tribunale competente ai sensi del primo comma. Ferme restando le sue altre competenze, tale giudice può, se necessario, sospendere l'esecuzione per un certo tempo o fino a quando non venga emessa una decisione sulla controversia, oppure stabilire che l'esecuzione può aver luogo o può continuare solo contro costituzione di una garanzia. Può annullare il pignoramento, con o senza garanzia. Durante l'esecuzione, può ordinare l'adempimento di formalità omesse, stabilendo quali debbano essere effettuate di nuovo e chi ne debba sostenere i costi. Può decidere che i terzi implicati

debbano accettare che l'esecuzione proceda o che debbano prestare la propria collaborazione, con o senza garanzia della parte istante.

3. Se la causa non si presta a essere trattata nell'ambito di un procedimento d'urgenza il giudice competente può, invece di respingere la domanda, rinviare il caso, su richiesta dell'attore, al tribunale, indicando il giorno in cui deve essere messa a ruolo. Un convenuto che non si è presentato alla data fissata e che non si è fatto rappresentare dal proprio avvocato dinanzi al giudice competente per i procedimenti d'urgenza viene dichiarato contumace solo se la citazione a comparire a tale data gli è stata notificata dall'ufficiale giudiziario tenendo conto del termine prescritto per la citazione, o del termine stabilito dal giudice competente per i procedimenti d'urgenza su richiesta dell'attore.
4. L'ufficiale giudiziario incaricato dell'esecuzione e a cui viene sollevata un'obiezione che rende necessaria l'adozione di un provvedimento immediato può rivolgersi al giudice competente per i procedimenti d'urgenza con un verbale da lui redatto affinché questi adotti una decisione. Il giudice competente per i procedimenti d'urgenza sospende il procedimento finché le parti non vengono convocate, a meno che, data la natura dell'obiezione, ritenga necessaria una decisione immediata. L'ufficiale giudiziario che svolge le funzioni di cui sopra senza l'accordo della parte istante può essere condannato personalmente a pagare le spese, se tali attività non erano necessarie.
5. Un terzo può proporre opposizione all'esecuzione mediante citazione sia della parte istante che dell'esecutato.

AUSTRIA

Articolo 25

Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle impugnazioni

Articolo 25(1)(a) - Giudici competenti

Per i procedimenti giudiziari di primo grado a norma del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in Austria sono competenti i *Bezirksgerichte* (tribunali distrettuali) in base al limite di 2 000 euro fissato dal medesimo regolamento.

In determinati casi eccezionali, possono essere competenti anche i *Landesgerichte* (tribunali regionali). La competenza per materia e per territorio, ove già non si evinca dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, è disciplinata dalle disposizioni della normativa giurisdizionale austriaca.

Articolo 25(1)(b) - Mezzi di comunicazione

Le comunicazioni in conformità del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, possono essere inoltrate non solo su carta, ma anche per via elettronica attraverso la rete WebERV. Di massima, la rete WebERV è a disposizione di qualunque persona fisica o giuridica. I requisiti tecnici per accedervi sono un apposito programma e il transito per un organismo trasmittente. Un elenco aggiornato degli organismi trasmittenti è consultabile sul sito <http://www.edikte.i.ustiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv>. Non è possibile una trasmissione via fax o per posta elettronica.

Articolo 25(1)(c) - Organi competenti per l'impugnazione

In conformità del regolamento (CE) n. 861/2007, una sentenza di primo grado emessa da un *Bezirksgericht* austriaco può essere impugnata in appello. Se l'oggetto della controversia non supera un valore di 2 000 euro, il ricorso è possibile solo per nullità o per errata valutazione giuridica dei fatti. L'impugnazione deve essere formata per iscritto presso il tribunale che ha emesso la sentenza di primo grado, entro 4 settimane dalla data della pronuncia. Essa deve essere firmata da un legale. Anche per impugnazioni successive è obbligatorio il patrocinio di un legale.

Avverso la decisione del giudice in ordine alle spese processuali – ove la sentenza medesima non venga impugnata – va presentato un ricorso apposito, entro 14 giorni dalla data della pronuncia.

Articolo 25(1)(d) - Lingue accettate

La lingua ammessa a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) è il tedesco. I regolamenti sulla lingua ufficiale², emanati in base al § 2, comma 1, punto 3 della legge sui gruppi etnici³, autorizzano determinati gruppi di persone a utilizzare come lingua ufficiale dinanzi agli organi giurisdizionali indicati in detti regolamenti, oltre al tedesco, la lingua del loro gruppo etnico.

Articolo 25(1)(e) - Autorità competenti

Per la procedura di esecuzione non meno che ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 sono competenti i *Bezirksgerichte*. La competenza territoriale è disciplinata dalle disposizioni dell'ordinamento esecutivo austriaco.

² (Regolamento del governo federale del 31 maggio 1977 sulla determinazione degli organi giurisdizionali, delle autorità amministrative e degli altri uffici pubblici dinanzi ai quali lo sloveno è ammesso oltre al tedesco come lingua ufficiale, BGBl. n. 307/1977 nella versione di cui al regolamento BGBl. II n. 428/2000; regolamento del governo federale del 24 aprile 1990 sulla determinazione degli organi giurisdizionali, delle autorità amministrative e degli altri uffici pubblici dinanzi ai quali il croato è ammesso oltre al tedesco come lingua ufficiale, BGBl. n. 231/1990 nella versione di cui al regolamento BGBl. Nr. 6/1991; regolamento del governo federale sulla determinazione degli organi giurisdizionali, delle autorità amministrative e degli altri uffici pubblici dinanzi ai quali l'ungherese è ammesso oltre al tedesco come lingua ufficiale, BGBl. II n. 229/2000 nella versione di cui al regolamento BGBl. II n. 335/2000)

³ (Legge federale del 7 luglio 1976 sullo status dei gruppi etnici in Austria, BGBl. n. 396/1976 nella versione di cui al regolamento BGBl. I n. 2/2008)

POLONIA

Articolo 25 **Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle** **impugnazioni**

Articolo 25(1)(a) - Giudici competenti

I tribunali distrettuali con giurisdizione territoriale sulla base delle disposizioni del Codice di procedura civile.

(Codice di procedura civile: articolo 16 in combinato disposto con l'articolo 17 e articoli 27 – 46)

Articolo 25(1)(b) - Mezzi di comunicazione

Per iscritto.

(Codice di procedura civile: articolo 125, paragrafi 1 e 2 in combinato disposto con l'articolo 126, paragrafi 1 e 2 e articolo 187, paragrafo 1)

Articolo 25(1)(c) - Organi competenti per l'impugnazione

I. Qualora si verificano le condizioni di cui all'articolo 7, punto 2, del regolamento, il tribunale emette una sentenza che può essere impugnata dalla parte in sede di tribunale regionale. L'appello deve essere presentato al tribunale che ha emesso la sentenza contro cui si ricorre (tribunale distrettuale).

(Codice di procedura civile: articolo 316, paragrafo 1 e articolo 367 paragrafi 1 e 2 in combinato disposto con l'articolo 369)

II. Qualora si verificano le condizioni di cui all'articolo 7, punto 3, del regolamento, il tribunale emette una sentenza in contumacia. Il convenuto può ricorrere contro una sentenza in contumacia presentando un appello al tribunale che ha emesso la sentenza in contumacia.

In caso di esito sfavorevole, il ricorrente può ricorrere in appello sulla base delle norme generali.

(Codice di procedura civile: articolo 339, paragrafo 1, articolo 342 e articolo 344, paragrafo 1)

Articolo 25(1)(d) - Lingue accettate

Polacco

(Articolo 256, paragrafo 1 del Codice di procedura civile in combinato disposto con l'articolo 1147, paragrafo 2 dello stesso e con l'articolo 4, paragrafo 1 della legge relativa alla lingua polacca del 7 ottobre 1999 (Gazzetta Ufficiale 1999/90, voce 999).)

Articolo 25(1)(e) - Autorità competenti

I. Le misure di cui all'articolo 23 punti a - c del regolamento sono applicate nei procedimenti relativi alla costituzione di garanzie dal tribunale distrettuale competente in materia. In via eccezionale, le misure sono applicate dal tribunale regionale che esamina l'appello se la domanda per la costituzione di garanzie è stata presentata durante il procedimento d'appello.

(Articolo 734 del Codice di procedura civile)

II. Le misure di cui all'articolo 23 punti a e b del regolamento sono applicate, di norma, dall'ufficiale giudiziario. In taluni casi, l'autorità competente è il tribunale distrettuale. Tale autorità è competente solo ai fini della sospensione dei procedimenti di esecuzione (articolo 23 del regolamento).

(Codice di procedura civile: articoli 739, 742 e 755, paragrafo 1, punto 3).

PORTOGALLO

Articolo 25 Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle impugnazioni

Articolo 25(1)(a) - Giudici competenti

I "*tribunais de comarca*" (tribunali regionali), ossia i tribunali di primo grado.

Articolo 25(1)(b) - Mezzi di comunicazione

Mezzi di comunicazione accettati: lettera raccomandata, fax e mezzi di comunicazione di dati per via elettronica.

Articolo 25(1)(c) - Organi competenti per l'impugnazione

Non è consentito ricorrere in appello, tranne nei casi previsti all'articolo 678, comma 2 del Codice di procedura civile o quando sono soddisfatti i requisiti del ricorso straordinario per il riesame della sentenza, indicati all'articolo 771 del medesimo Codice.

I tribunali competenti per statuire sul ricorso sono i "*tribunais da relação*" (corti d'appello). La domanda di ricorso in appello va presentata al tribunale che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Articolo 678, comma 2 del Codice di procedura civile: "Sentenze pronunciate, nel medesimo contesto giuridico e sulla medesima questione fondamentale di diritto, in contrasto con la giurisprudenza costante della Corte suprema."

Articolo 771 del Codice di procedura civile: "Una sentenza passata in giudicato può formare oggetto di riesame solo quando:

- a) un'altra decisione passata in giudicato ha provato che la sentenza è il risultato di un reato commesso dal giudice nell'esercizio delle sue funzioni;
- b) è accertata la falsità di un atto processuale o di una deposizione o delle dichiarazioni di periti o arbitri, che in qualsiasi modo possano aver determinato la sentenza da riesaminare, non essendo stata discussa tale questione nel corso del procedimento nel quale è stata pronunciata la sentenza;
- c) viene presentato un documento di cui la parte non era a conoscenza o di cui non aveva potuto avvalersi nel corso del procedimento nel quale è stata pronunciata la sentenza da riesaminare e che, di per se stesso, è sufficiente per modificare la sentenza in senso maggiormente favorevole alla parte soccombente;

- d) è accertata la nullità o annullabilità di una confessione, remissione o transazione sulla quale si è fondata la sentenza;
- e) si dimostra che non vi era stata citazione a comparire o che la citazione effettuata è nulla, se il procedimento e l'esecuzione si sono svolti in contumacia, non essendo comparso il convenuto;
- f) è incompatibile con la sentenza definitiva, vincolante per lo Stato portoghese, di un organo internazionale di ricorso;
- g) la controversia era basata su un atto simulato dalle parti e il tribunale, non avendo ravvisato la frode, non si è avvalso del potere conferitogli dall'articolo 665."

Articolo 25(1)(d) - Lingue accettate

È ammesso solo il portoghese.

Articolo 25(1)(e) - Autorità competenti

L'autorità competente per l'esecuzione e per la sospensione o limitazione dell'esecuzione è il tribunale della località in cui si è statuito sulla causa oppure, in caso di sentenze emesse in altri Stati membri, il tribunale avente giurisdizione nella località in cui è domiciliato il convenuto.

ROMANIA

Articolo 25

Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle impugnazioni

Articolo 25(1)(a) - Giudici competenti

Gli organi giurisdizionali competenti ad emettere sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono **i tribunali provinciali (*judecătoria*)**, conformemente all'articolo 1 del codice di procedura civile rumeno.

Articolo 25(1)(b) - Mezzi di comunicazione

I mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e di cui gli organi giurisdizionali dispongono a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sono **i servizi postali e il fax**.

Articolo 25(1)(c) - Organi competenti per l'impugnazione

In conformità dell'articolo 17 del regolamento, l'unico **mezzo di impugnazione** possibile è la presentazione di un **ricorso innanzi al tribunale (*tribunal*)**, **entro 15 giorni dalla notifica della sentenza** (articolo 282¹ del codice di procedura civile rumeno).

Articolo 25(1)(d) - Lingue accettate

La lingua ammessa, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento, per il rilascio del certificato è **il rumeno**.

Articolo 25(1)(e) - Autorità competenti

L'autorità competente per l'esecuzione di una sentenza è **l'ufficiale giudiziario (*executorul judecătoresc*)** del tribunale provinciale nella cui giurisdizione deve essere eseguita la sentenza, o, in caso di beni oggetto di pignoramento, l'ufficiale giudiziario del tribunale provinciale nella cui giurisdizione si trovano detti beni. Qualora i beni passibili di pignoramento si trovino nella giurisdizione di più tribunali provinciali, è competente qualunque ufficiale giudiziario che operi presso detti tribunali (articolo 373 del codice di procedura civile rumeno).

Salvo contraria disposizione di legge, l'autorità competente ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 del regolamento, ossia per la sospensione o la limitazione

dell'esecuzione, è **l'organo giurisdizionale di esecuzione** (*instanța de executare*), vale a dire il tribunale provinciale nella cui giurisdizione viene eseguita la sentenza.

SLOVENIA

Articolo 25

Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle impugnazioni

Articolo 25(1)(a) - Giudici competenti

Gli organi giurisdizionali competenti ad emettere sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono:

Per le cause civili, il **tribunale circondariale** (*okrajno sodišče*) (articolo 30 del Codice di procedura civile, Gazzetta ufficiale n. 73 della Repubblica di Slovenia, 13.8.2007, pag. 10425); per le cause commerciali, il **tribunale distrettuale** (*okrožno sodišče*) (articolo 32 del Codice di procedura civile).

Articolo 25(1)(b) - Mezzi di comunicazione

Mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e a disposizione degli organi giurisdizionali a norma dell'articolo 4 paragrafo 1:

- il modulo di domanda standard A di cui all'allegato I può essere presentato all'organo giurisdizionale competente:
tramite i servizi postali o posta elettronica; utilizzando le tecnologie della comunicazione; direttamente al tribunale o presentati tramite una persona che trasmette il modulo di domanda in qualità di intermediario professionista (Articolo 105b del Codice di procedura civile).

Articolo 25(1)(c) - Organi competenti per l'impugnazione

- Il codice di procedura civile sloveno ammette la possibilità di impugnazione contro una sentenza di primo grado.

- Per le cause civili l'impugnazione è ammessa entro 8 giorni dalla notificazione ufficiale della sentenza (Articoli 443 e 458 del Codice di procedura civile). L'impugnazione può essere presentata presso il tribunale che ha emesso la sentenza di primo grado (ovvero il tribunale circondariale) (Articolo 342 del Codice di procedura civile).

- Per le cause commerciali l'impugnazione è ammessa entro 8 giorni dalla notificazione ufficiale della sentenza (Articoli 458 e 480 del Codice di procedura civile). L'impugnazione può essere presentata presso il tribunale che ha emesso la sentenza di primo grado (ovvero il tribunale distrettuale) (Articolo 342 del Codice di procedura civile).

- Le decisioni in merito all'impugnazione sono di competenza del tribunale superiore (*višje sodišče*) (Articoli 35 e 333 del Codice di procedura civile).

Articolo 25(1)(d) - Lingue accettate

- le lingue ufficiali sono **lo sloveno** nonché le lingue delle due minoranze nazionali – **l'italiano e l'ungherese** – utilizzate ufficialmente dai tribunali nei territori di insediamento di dette minoranze (articoli 6 e 104 del Codice di procedura civile).

Articolo 25(1)(e) - Autorità competenti

Autorità competenti per l'esecuzione e autorità competenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 23.

- La competenza per l'esecuzione spetta al **tribunale circondariale** (articolo 5 della legge sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e in materia di assicurazione danni, Gazzetta ufficiale n. 3/2007 della Repubblica di Slovenia, 12.1.2007, pag. 207; ZIZ – UPB4). I **tribunali circondariali** sono competenti anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 23.

SLOVACCHIA

Articolo 25

Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle impugnazioni

Articolo 25(1)(a) - Giudici competenti

Gli organi giurisdizionali competenti ad emettere sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono i tribunali distrettuali ("*okresné súdy*").

Articolo 25(1)(b) - Mezzi di comunicazione

I mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e di cui gli organi giurisdizionali dispongono a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 sono i seguenti, sulla base di quanto stabilito dalla sezione 42 della legge n. 99/1963 (Codice di procedura civile): "*e-mail con utilizzazione della firma elettronica sicura sulla base della legislazione vigente, telegramma o fax. Le domande sul merito presentate a mezzo telegramma devono essere integrate da una domanda presentata per iscritto oppure in forma orale all'ufficio giudiziario entro tre giorni; nei casi in cui una domanda venga presentata per fax, occorre presentare l'originale al tribunale entro tre giorni.*"

Articolo 25(1)(c) - Organi competenti per l'impugnazione

Ai sensi del diritto processuale della Repubblica slovacca (sezione 201 e ss. del Codice di procedura civile), per l'impugnazione di una sentenza, ai sensi dell'articolo 17, del regolamento occorre rivolgersi a un tribunale regionale ("*krajský súd*").

Articolo 25(1)(d) - Lingue accettate

La lingua ammessa a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) è lo slovacco.

Articolo 25(1)(e) - Autorità competenti

Le autorità competenti per l'esecuzione nella Repubblica slovacca sono gli ufficiali giudiziari. Le autorità competenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 del regolamento sono i tribunali.

FINLANDIA

Articolo 25

Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle impugnazioni

Articolo 25(1)(a) - Giudici competenti

Competente ad emettere sentenze per controversie di modesta entità è il tribunale di primo grado di Helsinki.

Articolo 25(1)(b) - Mezzi di comunicazione

Secondo il disposto della legge sulle comunicazioni elettroniche nelle attività delle pubbliche autorità, il modulo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento può essere inviato direttamente alla cancelleria del tribunale di primo grado di Helsinki per posta, via fax o mediante messaggio elettronico.

Articolo 25(1)(c) - Organi competenti per l'impugnazione

A norma del capo 25 del Codice di procedura civile, riguardante il ricorso in appello dl tribunale di primo grado alla corte d'appello, il ricorso in impugnazione contro una sentenza pronunciata secondo il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere presentato alla corte di appello di Helsinki.

A norma dell'articolo 5 del capo 25 del Codice di procedura civile, la parte che desidera ricorrere contro la sentenza del tribunale di primo grado deve dichiarare questa sua intenzione, sotto pena di perdere il diritto all'audizione. La dichiarazione in tal senso deve essere presentata al più tardi il settimo giorno dopo che la sentenza è stata pronunciata o notificata alle controparti.

A norma dell'articolo 11 del capo 25 del Codice di procedura civile, quando la dichiarazione dell'intenzione d'impugnare una sentenza è stata presentata e accettata, la parte interessata riceve istruzioni al riguardo, allegate a una copia della sentenza del tribunale di primo grado. Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla data alla quale la sentenza è stata pronunciata o notificata alle controparti (capo 25, articolo 12 del Codice di procedura civile). La parte interessata deve depositare il ricorso presso la cancelleria del tribunale di primo grado al più tardi entro l'orario d'ufficio dell'ultimo giorno valido per la presentazione del ricorso. Un ricorso presentato dopo la scadenza viene dichiarato inammissibile.

Articolo 25(1)(d) - Lingue accettate

Il certificato di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento può essere redatto in finlandese, svedese o inglese.

Articolo 25(1)(e) - Autorità competenti

In Finlandia l'autorità competente per l'esecuzione delle sentenze pronunciate sulle controversie di modesta entità è l'ufficiale giudiziario. L'avvio della procedura di esecuzione è disciplinato dal capo 3 del regolamento relativo agli atti esecutori (705/2007). Competente ad agire è l'ufficiale giudiziario della località di residenza o di domicilio del convenuto o un'altra autorità locale preposta all'esecuzione. L'ufficiale giudiziario è competente anche per l'applicazione dell'articolo 23 ed ha la facoltà di decidere riguardo alle misure previste in tale articolo.

SVEZIA

Articolo 25

Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle impugnazioni

Articolo 25(1)(a) - Giudici competenti

L'organo giurisdizionale incaricato di esaminare le domande che introducono un procedimento europeo per le controversie di modesta entità è il tribunale di circoscrizione (*tingsrätt*) (articolo 2 della legge sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità).

Articolo 25(1)(b) - Mezzi di comunicazione

Le domande ai fini di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono presentate direttamente al tribunale competente o tramite posta.

Articolo 25(1)(c) - Organi competenti per l'impugnazione

La sentenza del tribunale di circoscrizione emessa a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento su un procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere impugnata davanti alla corte d'appello (*hovrätt*). Le eventuali impugnazioni devono essere presentate al tribunale di circoscrizione entro tre settimane dalla data alla quale è stata comunicata la sentenza alle parti. Le impugnazioni devono essere presentate alla corte d'appello competente.

Una sentenza della corte d'appello emanata nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere impugnata davanti alla Corte suprema (*Högsta domstolen*). Le impugnazioni devono essere presentate alla corte d'appello entro quattro settimane dalla data alla quale è stata formulata la sentenza.

Articolo 25(1)(d) - Lingue accettate

Per essere accolti, i certificati relativi a una sentenza emessa nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità devono essere redatti o tradotti in svedese o in inglese.

Articolo 25(1)(e) - Autorità competenti

Il pretore (*Kronofogdemyndigheten*) è l'istanza competente a dare esecuzione alle decisioni in Svezia e adotta inoltre decisioni a norma dell'articolo 23.

REGNO UNITO

Articolo 25 Informazioni relative alla giurisdizione, ai mezzi di comunicazione e alle impugnazioni

Articolo 25(1)(a) - Giudici competenti

1. Inghilterra e Galles

In Inghilterra e nel Galles gli organi giurisdizionali competenti a emettere sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono le *county court* (tribunali di contea) e la *High Court of Justice* (alta corte di giustizia). Nella maggior parte dei casi il procedimento si svolgerà dinanzi a un *district judge* di una *county court*.

La competenza giurisdizionale delle *county court* si fonda interamente sulla legge scritta e abbraccia quasi tutti i settori del diritto civile. La competenza generale in materia civile è per lo più concorrente con quella della *High Court*, fermo restando che le controversie per lesioni personali di valore inferiore a £50 000 e le controversie patrimoniali di valore inferiore a £15 000 devono essere proposte dinanzi a una *county court*. Per maggiori informazioni si rinvia allo [High Court and County Courts Jurisdiction Order 1991](#) (e successive modifiche). Varie leggi conferiscono competenza esclusiva alle *county court* – ad esempio, per quasi tutte le cause intentate ai sensi del *Consumer Credit Act 1974* e per la maggior parte delle azioni promosse dagli erogatori di crediti ipotecari e dai locatori.

La domanda giudiziale può essere proposta dinanzi a qualsiasi *county court* in Inghilterra e nel Galles. Sul sito Internet del *Court Service* sono disponibili gli indirizzi di ciascuna [county court](#) e [informazioni sulla High Court](#).

2. Scozia

In Scozia l'organo giurisdizionale competente a emettere sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è la [sheriff court](#); il procedimento si svolgerà sempre dinanzi a uno *sheriff*.

3. Irlanda del Nord

In Irlanda del Nord l'organo giurisdizionale competente a emettere sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è la [small claims court](#); il procedimento si svolgerà sempre dinanzi a un *district judge*.

4. Gibilterra

A Gibilterra l'organo giurisdizionale competente a emettere sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è la *Supreme Court* di Gibilterra. Il procedimento si svolgerà dinanzi al *Master*

della *Supreme Court*, il quale è il giudice designato per le controversie di modesta entità.

Articolo 25(1)(b) - Mezzi di comunicazione

1. Inghilterra e Galles

In Inghilterra e nel Galles lo strumento di comunicazione accettato dagli organi giurisdizionali ai fini dell'avvio del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è il servizio postale (dato che si dovranno pagare spese giudiziarie per l'avvio del procedimento – i tribunali di Inghilterra e Galles non possono per il momento accettare il pagamento delle spese giudiziarie tramite carte di credito o debito). I documenti successivi potranno essere inviati all'organo giurisdizionale tramite servizio postale, fax o posta elettronica, in conformità della [parte 5.5 delle Civil Procedure Rules](#) e delle [istruzioni pratiche](#) concernenti la compilazione e l'invio dei documenti all'organo giurisdizionale.

2. Scozia

Il mezzo di comunicazione accettato dagli organi giurisdizionali scozzesi ai fini dell'avvio del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sarà lo stesso ammesso nell'omologo procedimento nazionale, ossia la raccomandata prioritaria.

3. Irlanda del Nord

Il mezzo di comunicazione accettato dagli organi giurisdizionali nordirlandesi ai fini dell'avvio del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sarà lo stesso ammesso nell'omologo procedimento nazionale, ossia la raccomandata prioritaria.

4. Gibilterra

Gli organi giurisdizionali di Gibilterra accetteranno unicamente comunicazioni a mezzo posta (dato che si dovranno pagare spese giudiziarie per l'avvio del procedimento).

Articolo 25(1)(c) - Organi competenti per l'impugnazione

1. Inghilterra e Galles

In Inghilterra e nel Galles è prevista la possibilità di impugnare una sentenza pronunciata in un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. L'[Access to Justice Act 1999 \(Destination of Appeals\) Order 2000](#) specifica gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali potranno essere impuginate le decisioni dei tribunali, incluse le *county court*. In base a tale ordinanza, le sentenze pronunciate da un *district judge* nell'ambito di un procedimento europeo per le

controversie di modesta entità andranno impugnate dinanzi a un *circuit judge* di una *county court*. Le eventuali impugnazioni successive dovranno essere proposte alla *High Court*.

Le disposizioni della [parte 52 delle Civil Procedure Rules](#) e le relative istruzioni pratiche disciplineranno le procedure di impugnazione. La [norma 52.4](#) precisa i termini per proporre la domanda.

2. Scozia

Come nell'omologo procedimento nazionale, sarà possibile impugnare le sentenze pronunciate dallo *sheriff* nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. L'impugnazione andrà proposta dinanzi allo *Sheriff Principal* e potrà vertere solo su questioni di diritto. La decisione dello *Sheriff Principal* sarà definitiva e non potrà essere oggetto di ulteriore riesame. La norma 32.1(1) delle *Small Claim Rules 2002* precisa il termine per l'impugnazione nell'ambito del procedimento nazionale per le controversie di modesta entità (14 giorni). Tale termine varrà anche per l'omologo procedimento europeo.

3. Irlanda del Nord

In Irlanda del Nord non è prevista la possibilità di impugnare una sentenza pronunciata in un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. È possibile chiedere un riesame ai sensi dell'articolo 18 del regolamento.

Le disposizioni contenute nell'*Order 32 delle County Court Rules (Northern Ireland) 1981* [S.R. 1981 No. 225] disciplinano le procedure di impugnazione. Sono previste eventuali modifiche per tener conto della natura transfrontaliera del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

4. Gibilterra

A Gibilterra è possibile presentare impugnazione ai sensi delle *Supreme Court Rules 2000*, che prevedono in sostanza che l'impugnazione vada proposta dinanzi all'*Additional Judge* o al *Chief Justice* della *Supreme Court*.

Le disposizioni della [parte 52 delle Civil Procedure Rules](#) e le relative istruzioni pratiche disciplineranno le impugnazioni. Le *Supreme Court Rules 2000* ne definiscono lo scadenario e la parte 52.4 specifica i termini per la loro proposizione.

Articolo 25(1)(d) - Lingue accettate

1. Inghilterra e Galles

La lingua ufficiale ammessa a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) è l'inglese.

2. Scozia

La lingua ufficiale ammessa a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) è l'inglese.

3. Irlanda del Nord

La lingua ufficiale ammessa a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) è l'inglese.

4. Gibilterra

La lingua ufficiale ammessa a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) è l'inglese.

Articolo 25(1)(e) - Autorità competenti

1. Inghilterra e Galles

Come nel procedimento nazionale per le controversie di modesta entità, spetterà alla parte vittoriosa nell'omologo procedimento europeo provvedere all'esecuzione della decisione dell'organo giurisdizionale.

Le autorità competenti per l'esecuzione e le autorità competenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 sono le *county court* e la *High Court*. Gli estremi di tali autorità sono indicati sopra alla lettera a).

2. Scozia

Come nel procedimento nazionale per le controversie di modesta entità, spetterà alla parte vittoriosa nell'omologo procedimento europeo provvedere all'esecuzione della decisione dell'organo giurisdizionale.

L'autorità competente ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 sarà la [*sheriff court*](#).

3. Irlanda del Nord

Come nel procedimento nazionale per le controversie di modesta entità, spetterà alla parte vittoriosa nell'omologo procedimento europeo provvedere all'esecuzione della decisione dell'organo giurisdizionale.

Le autorità competenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 saranno l'[*Enforcement of Judgments Office*](#) (ufficio per l'esecuzione delle decisioni) e il *Master* di tale ufficio.

4. Gibilterra

L'autorità competente per l'esecuzione e per l'applicazione dell'articolo 23 è la *Supreme Court* di Gibilterra.